



COMUNE DI BUCINE
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837-845)

Anno 2021

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 25/02/2021

Indice

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (<i>Legge 160/2019 comma 837-845</i>)	1
Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Classificazione del Comune	3
Articolo 3 – Disposizioni generali.....	3
Articolo 4 – Presupposto del canone.....	4
Articolo 5 – Soggetto passivo	4
Articolo 6 – Tipi di occupazione.....	4
Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 10 – Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 11 – Determinazione delle tariffe giornaliere.....	5
Articolo 12 – Determinazione del canone	6
Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 14 – Accertamenti e Recupero canone.....	7
Articolo 15 – Sanzioni e indennità	7
Articolo 16 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	8
Articolo 17 – Sospensione dell'attività di vendita	9
Articolo 18 – Autotutela	9
Articolo 19 – Riscossione coattiva	9
Articolo 20 – Disposizioni finali.....	9
Allegato A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	10

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Bucine.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dall'Amministrazione Comunale nel Piano Comunale di commercio su area pubblica e disciplinato dal Regolamento Comunale del commercio su area pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali situati all'interno di centri abitati individuati ai sensi dell'art1, comma 818, della Legge 27 dicembre 2019, Nr.160.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni commerciali straordinarie, in quanto non esercitato su posteggi determinati con apposito atto deliberativo non è soggetto alle presenti disposizioni. Parimenti, non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni. Per tali tipologie di eventi si rimanda al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT, per cui la popolazione residente alla data del 1 gennaio 2021 risultava assommare a n. 9.877 abitanti, il Comune di Bucine agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe "Comuni fino a 10.000 abitanti" di cui all'art. 1, commi 841 – 842, Legge 27/12/2019, n. 160.

Articolo 3 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati ed all'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel Regolamento Comunale del commercio su area pubblica che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
3. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Articolo 6 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2 per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio temporaneamente non occupato il giorno di mercato (*c.d. spunta*);
 - c) su posteggi fuori mercato individuati nel Regolamento di cui all'art 1 comma 2 a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per l'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento Comunale del commercio su area pubblica, ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 10 – Determinazione delle tariffe annuali

- 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 – Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a;

- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,37 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.549,37 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31/03 – 31/05 – 31/07 – 31/10.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.549,37 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/05 – 31/07 – 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,33.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 – Accertamenti e Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non sanzionate da leggi vigenti, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 116 della Legge Regionale 23 novembre 2018, Nr.62 e ss.mm.ii., il Comune, quando non sia disposto il sequestro cautelare o la confisca amministrativa, procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata e previo pagamento delle spese di rimozione e custodia sostenute dall'Amministrazione Comunale. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17 – Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, costituisce caso di particolare gravità ai sensi dell'articolo 116, comma 5 della L.R.62/2018, e comporta la sanzione accessoria della sospensione del titolo al quale si riferisce il pagamento. Il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa.

Articolo 18 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge n. 142/90, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 15,00
3° categoria	€ 9,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,30
3° categoria	€ 0,18

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

	Tipologia di occupazione permanente	Coefficienti Tariffa Annuale
1	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 4 ore	0,66
2	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 6 ore	0,75
3	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 9 ore	0,85
4	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati oltre 9 ore	1,00
5	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 4 ore	0,50
6	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 6 ore	0,56
7	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 9 ore	0,64
8	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati oltre 9 ore	0,75
9	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati	0,80
10	Occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70
11	Occupazioni realizzata da spuntisti	1,00
12	Occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00
13	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70
14	Altra tipologia non rientrante nelle precedenti	1,00

	Tipologia di occupazione temporanea	Coefficienti Tariffa Giornaliera
1	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 4 ore	1,00
2	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 6 ore	1,00
3	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati fino a 9 ore	1,00
4	Occupazioni realizzate in mercati attrezzati oltre 9 ore	1,00
5	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 4 ore	0,75
6	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 6 ore	0,75
7	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati fino a 9 ore	0,75
8	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati oltre 9 ore	0,75
9	Occupazioni realizzate in mercati non attrezzati	0,80
10	Occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,50
11	Occupazioni realizzate da spuntisti	1,00
12	Occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00
13	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70
14	Occupazioni realizzate in mercati ricorrenti e con cadenza settimanale o giornaliera (art. 12)	0,70
15	Altra tipologia non rientrante nelle precedenti	1,00